



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2009

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione,
in materia di numero dei deputati e dei senatori

ONOREVOLI SENATORI. – Numerosi deputati e senatori hanno presentato, nel corso dell'attuale legislatura, provvedimenti di modifica al testo costituzionale, con l'intento di ridisciplinare la composizione delle Camere, le loro potestà e prerogative ed i procedimenti legislativi.

Io stesso ho presentato, in data 6 maggio 2009, un disegno di legge (vedi atto Senato n. 1548), con il quale ipotizzo un'incisiva riforma della composizione delle Camere, del criterio della loro elezione, delle rispettive potestà, del procedimento legislativo, oltre ad altri aspetti, che pure mi sono parsi essenziali, dell'assetto istituzionale, connessi ad un nuovo modo di essere e di operare del Parlamento. Tale disegno di legge costituzionale, a ben approfondire, differisce non poco da quasi tutte le altre di cui ho potuto prendere cognizione.

Si avverte inoltre una crescente impazienza dell'opinione pubblica in vista di quella che sembra al comune osservatore la più semplice e possibile delle riforme, cioè la diminuzione del numero dei deputati e dei senatori. La ragioni, a sostegno, sono ben note.

Da una parte si auspica uno snellimento delle Assemblee, con conseguente fluidificazione dell'attività; dall'altra si chiede che venga dato un esempio virtuoso di contrazione delle spese riferite al numero dei membri delle Assemblee e a quanto ad esso consegue, in personale e mezzi, per lo svolgimento delle attività proprie.

Contemporaneamente, non sarà certamente sfuggito che nel dibattito politico si inseriscono sgradevoli strumentalismi – almeno per me sgradevoli, quando addirittura non irritanti –, nel senso che ciascuno porta avanti un qualche proprio progetto, una qualche

propria «bozza», una qualche iniziativa legislativa o referendaria, caratterizzati da opinabili o opinabilissime ipotesi di riforma degli Organi parlamentari e delle procedure legislative; ma con l'evidente scopo di guadagnare popolarità, consenso, transitabilità privilegiata al proprio disegno, vi pone in testa, o nel testo, una norma per la riduzione, più o meno drastica o simbolica, del numero dei parlamentari.

Ne risulta, non di rado, un farisaico «parlar d'altro», con due ancor più devianti conseguenze.

La prima è che, quando si vuole mettere a tacere chi non accetta in blocco una proposta di riforma della composizione e delle potestà del sistema bicamerale, gli si lancia la terribile accusa di «non voler la diminuzione dei parlamentari», accompagnata spesso dall'ormai scontata battuta sui «tacchini o capponi» che cercherebbero di scongiurare il Natale.

La seconda, in qualche modo opposta, è che, aspettando la mitica riforma organica e complessiva, intanto non si agisce in termini di alleggerimento delle compagini parlamentari. Il tutto a vantaggio dei critici o addirittura dei demagoghi, che cavalcano l'insofferenza popolare e fanno a gara nel proporre composizioni delle Camere – anzi più spesso, di una sola Camera da lasciare in vita – che ogni studioso consapevole del rapporto storico, territoriale e funzionale tra popolazioni e parlamentari, non può non accogliere con disincantata contrarietà.

Tutto questo viene accompagnato dalle analisi più superficiali circa la disfunzionalità del Parlamento: fenomeno, come i Colleghi ben sanno, nel quale ha pur parte eziologica l'ampio numero dei parlamentari (con più percepibile riferimento alla Camera dei deputati), ma che viene innescato ancor più

da altri fattori meno visibili dall'esterno. Non tacendo poi il fatto più evidente: cioè che la più gran parte dei problemi di invalidità del sistema istituzionale proviene non da questioni di assetto, ma da problemi eminentemente politici e partitici, tant'è che, non a caso, la situazione migliora o si deteriora ciclicamente, a condizioni istituzionali invariate, solo perché in effetti cambiano notevolmente i contesti politici!

Per queste essenziali ragioni, onorevoli Senatori, seppure rapidamente riassunte, senza nulla togliere alle più corpose ed articolate proposte di riforma, da me e da altri presentate, mi determino a proporre anche questo ristretto, laconico, mirato disegno di legge di modifica costituzionale volto, intanto, esclusivamente a determinare la riduzione del numero dei parlamentari di entrambe le Camere.

In tal modo, se si vorrà dar corso subito a questo alleggerimento, funzionale ed economico, delle compagini parlamentari, anche a prescindere dalle più complessive riforme, si avrà a disposizione questo ulteriore, semplicissimo strumento legislativo.

Il provvedimento si compone di due soli articoli.

Con l'articolo 1, che modifica l'articolo 56 della Costituzione, si diminuisce il numero dei deputati, da 618 a 500, riducendo contemporaneamente e proporzionalmente da

12 a 8 il numero dei deputati eletti dagli italiani all'Estero.

Con l'articolo 2, che modifica l'articolo 57 della Costituzione, si diminuisce il numero dei senatori da 309 a 250, riducendo parallelamente da 6 a 4 il numero dei Senatori eletti nella circoscrizione Estero.

È appena il caso di sottolineare che nel corso del dibattito e dell'esame di questo disegno di legge costituzionale, insieme agli altri che sicuramente risulteranno presentati, ci si potrebbe orientare per numeri diversi e diversamente motivati. Da parte del sottoscritto vi è la più libera ed ampia disponibilità al confronto. Mi permetto solo far osservare che, finché si resta nella logica, pur ammodernata, di una democrazia parlamentare, la riduzione dei membri del Parlamento è una scelta necessaria ma da maneggiare con estrema prudenza. Tutto deve essere fatto con la piena cognizione di qual è l'Italia, per storia ed attualità, che dobbiamo rappresentare e governare. E ben sapendo che quasi sempre la base popolare che, con mille ragioni, oggi invoca la riduzione dei parlamentari, è la stessa che poi, una volta ottenuta la decimazione degli eligendi, si ribella quando constata che i singoli territori di radicamento e le singole realtà categoriali non hanno più alcuna materiale possibilità di essere rappresentati e di aver voce.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) al quarto comma, la parola «seicentodiciotto» è sostituita dalla parola «cinquecento».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.».